



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 135/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RETE 8 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEMARE”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37 COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI
1 E 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP.**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 7/2015)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della giunta regionale ed il Presidente del Co.Re.Com Abruzzo in data 1 aprile 2011*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP ai sensi del quale “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita*”;

VISTO l’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, ai sensi del quale “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta*

pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 24 dicembre 2015 il CO.RE.COM Abruzzo ha notificato l'atto di contestazione n. CONT. 7/15, adottato nella medesima data, alla società RETE 8 S.r.l, con sede legale in viale Abruzzo n. 374, Chieti Scalo (CH), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Telemare*, per la messa in onda del logo “*Borghetti*” di durata pari a due secondi, dalle ore 13:43:31 alle ore 13:43:33, privo di avviso acustico all'interno del programma di approfondimento sportivo “*Emozioni di calcio*” il giorno 4 settembre 2015 in violazione dell' art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato scritti difensivi e richiesto l'audizione che si è tenuta il 2 febbraio 2016. Nel corso di tale audizione il rappresentante della società, ribadendo quanto già riportato nelle memorie difensive, ha dichiarato che durante l'inserimento del logo “*Borghetti*” nel programma di approfondimento sportivo è stato trasmesso l'avviso acustico consistente in un *effetto di tifo che viene comunemente utilizzato dall'emittente nel corso di trasmissione di eventi legati a manifestazioni sportive locali e nazionali*.

Il CO.RE.COM ha pertanto verificato attraverso la visione delle registrazioni in suo possesso la veridicità di quanto dichiarato dalla società, ed ha potuto riscontrare che la società affidataria del servizio di monitoraggio televisivo non avesse percepito il segnale acustico, correttamente inserito dal servizio di media audiovisivo *Telemare*, attraverso le proprie apparecchiature tecniche in dotazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM Abruzzo con nota del 10 maggio 2016 n. prot 24790, ha inviato a questa Autorità l'atto approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 2016, relativo all'archiviazione del suddetto procedimento nei confronti della società RETE 8 S.r.l.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM Abruzzo, non si ritiene sussistente nel caso di specie la violazione contestata ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

RITENUTO, pertanto, che durante la trasmissione del programma di approfondimento sportivo “*Emozioni di calcio*”, il giorno 4 settembre 2015, non si riscontra la trasmissione di pubblicità non segnalata durante la comparsa del logo “*Borghetti*” per due secondi, dalle ore 13:43:31 alle ore 13:43:33, che risulta correttamente segnalato;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del CO.RE.COM Abruzzo e di non procedere nei confronti della società RETE 8 S.r.l., con sede legale in viale Abruzzo n. 374, Chieti Scalo (CH), fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale *Telemare*, per l’insussistenza della violazione contestata ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi